

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AGLI
ISCRITTI

Art.1

Il presente regolamento disciplina le condizioni e modalità di erogazione del fondo di solidarietà in favore degli iscritti istituito dal COA di Pescara con delibera del 29 ottobre 2015.

Art.2

L'importo che ogni anno verrà devoluto per alimentare il fondo di solidarietà viene individuato dal COA, successivamente alla approvazione del bilancio preventivo, in misura proporzionale alla disponibilità minima di banca dell'anno precedente.

Possono altresì contribuire ad implementare il fondo le elargizioni dirette di iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara o di terzi e i proventi di eventi specificatamente destinati allo scopo e organizzati direttamente o indirettamente dal COA o comunque da esso autorizzati per tale finalità.

Art.3

L'erogazione di somme dal fondo di solidarietà è deliberata esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine su domanda degli interessati come di seguito individuati ed in conformità ai criteri enunciati nel presente regolamento.

Art.4

Le somme del fondo di solidarietà sono destinate:

a) agli avvocati iscritti all'ordine degli avvocati di Pescara da almeno 10 anni che non siano in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità, non aventi diritto a forme di assistenza da parte di Cassa Forense o di altri enti pubblici o privati, a condizione, di regola, che il reddito imponibile del nucleo familiare sia inferiore a Euro 15.000,00 e che l'istante non risulti proprietario di un patrimonio immobiliare disponibile diverso dall'abitazione.

b) agli avvocati iscritti all'ordine degli avvocati di Pescara da almeno 10 che versino in situazione di difficoltà economica anche transitoria non aventi diritto a forme di assistenza da parte di Cassa Forense o di altri enti pubblici o privati, a condizione, di regola, che il reddito imponibile del nucleo familiare sia inferiore a Euro 15.000,00 e che l'istante non risulti proprietario di un patrimonio immobiliare disponibile diverso dall'abitazione.

c) agli iscritti e ai loro familiari (come individuati al punto successivo) per sopperire ad esigenze urgenti e transitorie in attesa di ottenere l'erogazione di assistenza dalla Cassa Forense o da altri enti

d) al coniuge o al convivente more uxorio (senza distinzione di genere), ai figli e agli ascendenti dell'iscritto defunto, entro due anni dalla morte e per una sola volta, che versino in documentate condizioni di difficoltà economica a condizione, di regola, che il reddito imponibile del nucleo familiare sia inferiore a Euro 15.000,00 e che l'istante non risulti proprietario di un patrimonio immobiliare disponibile diverso dall'abitazione.

Art.5

Non saranno prese in considerazione situazioni di bisogno o di difficoltà derivanti da eventi

che siano conseguenza di una condotta dolosa o colposa costituente illecito deontologico, amministrativo, civile, tributario-fiscale e/o penale definitivamente accertati.

Art.6

Il contributo è erogato dietro richiesta dell'interessato, il quale deve depositare apposita domanda, debitamente motivata e corredata dalla seguente documentazione, anche a mezzo autocertificazione:

a) stato di famiglia dell'istante; b) dichiarazione dell'istante dalla quale risultino i redditi ed ogni altro emolumento propri e di tutti i componenti del nucleo familiare, anche se soggetti a tassazione separata, percepiti nel biennio precedente; c) dichiarazione dell'istante relativa alla situazione patrimoniale con riferimento alle proprietà immobiliari e alle disponibilità mobiliari, finanziarie ed assicurative proprie e dei soggetti componenti il nucleo familiare; d) eventuale provvedimento di rigetto di istanza di assistenza da parte di Cassa Forense

Nei casi in cui lo stato di difficoltà o di bisogno sia determinato da malattia o infortunio devono essere altresì allegate la certificazione medica relativa e la copia della documentazione delle relative spese sostenute.

La situazione economico/patrimoniale del richiedente sarà comunque soggetta a valutazione insindacabile da parte del Consiglio dell'Ordine. Il responsabile del procedimento è nominato dal Consiglio tra i propri componenti secondo un criterio di turnazione automatica; egli formulerà la proposta di concessione o diniego del contributo.

Art. 7

Le istanze riguardanti i contributi del Fondo di Solidarietà saranno esaminati in Consiglio nella prima seduta utile. Il Consiglio, al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, non potrà deliberare, in favore dello stesso soggetto l'erogazione del contributo di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.4 per più di due volte in quattro anni. Inoltre per ciascun caso esaminato positivamente, non sarà possibile erogare una somma superiore ad 1/4 dell'intero fondo disponibile, salvo casi particolari. Nel concorso di più istanze egualmente accoglibili alle quali non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti. In ogni caso, per ciascun avente diritto non potranno essere erogate, fatti salvi casi del tutto particolari, somme superiori ad euro 10.000,00 lordi annui. La somma che verrà erogata all'avente diritto verrà individuata temperando le esigenze derivanti dalla gravità del singolo caso con il numero delle domande accolte.

Salvo casi particolari ed urgenti, il contributo verrà erogato nell'ordine di priorità (a,b,c,d,) stabilito nell'art.4.

Le somme erogate sono soggette a ritenuta d'acconto.

Art.8

Salvo i casi di comprovata urgenza e/o di eccezionale bisogno, le delibere di assegnazione verranno adottate con cadenza quadrimestrale, impegnando per ciascun quadrimestre un importo pari ad 1/3 del fondo annualmente disponibile.

Le delibere quadrimestrali saranno adottate entro il 30 aprile, il 15 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno.

Le richieste di contributo dovranno pervenire al Consiglio dell'Ordine entro il 10 aprile, il 10 settembre e il 10 dicembre.

Art.9

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tenuto un registro delle domande presentate, a ciascuna delle quali verrà attribuito un numero progressivo. Nel registro verrà annotata la decisione presa dal Consiglio e l'importo del contributo, ove erogato.

Visto e approvato dal COA di Pescara con delibera del 21 gennaio 2016.